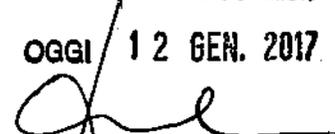


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito Territoriale di Milano- Ufficio Contenzioso Civile
Tel. 02.92891520 – Fax 02.92891583
Via Soderini, 24 – 20146 Milano

Depositato nella cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 12 GEN. 2017


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO RG. 10781/16
Giuseppina DE MARTINO
Udienza del 26.01.2017

Giudice : Dott. MARIANI

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione lavoro

MEMORIA DIFENSIVA su ricorso ex art. 414 c.p.c.

Il **MINISTRO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** in persona del Ministro pro tempore, l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** in persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa –Avv. Emanuela Romano (C.F. RMNMLL73B45F537M), Funzionario in servizio presso lo stesso Ambito territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80, -in Milano, Via Soderini, 24, Pec: uspmi@postacert.istruzione.it

Resistente

contro

FIORDILISO ANTONELLA (FRDNNL76A68C002I), nata a Cassano allo Ionio il 28.01.1976 e residente a Rossano (CS) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Straface (avvgiuseppestraface@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Patrizia Sala, in Milano, Via Plinio,43

Ricorrente

Premesso e ritenuto impugnativamente l'atto introduttivo della presente fase cautelare, nota al Giudicante, la resistente Amministrazione, contesta, in fatto e in diritto, quanto *ex adverso* dedotto nel

ricorso introduttivo del presente giudizio, eccependone l'infondatezza dello stesso per i seguenti motivi.

* * *

Con ricorso proposto contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia, l'USR ambito provincia di Milano, FIORDILISO ANTONELLA, premessi i fatti di cui al ricorso stesso, chiede all'intestato Tribunale che si pronunci per:

1. Condannare la Pa ad assegnare la docente in una sede di Rossano ovvero in subordine in una sede disponibile nell'ambito territoriale Calabria e, ancora in via subordinata, nell'ambito Basilicata e Puglia o sempre subordinatamente in altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine delle preferenze;
2. Condannare alla rifusione delle spese e competenze di lite

Il Giudice ha fissato udienza per il 26 gennaio 2017

* * *

Con il presente atto si costituisce in giudizio l'Amministrazione Scolastica scrivente, come in atti rappresentata, che impugna e contesta il ricorso di parte ricorrente.

INFONDATEZZA DEL RICORSO

La signora FIORDILISO, immessa in ruolo in qualità di docente di scuola primaria dal 01.09 2015 grazie alla L.107/15 (cd. "buona scuola"), lamenta di essersi vista assegnare, in seguito alle procedure di mobilità previste dalla Legge stessa, l'ambito territoriale della LOMBARDIA 0024 (comune di San Donato Milanese) al posto degli ambiti da lei indicati quali sue preferenze in domanda (ALL.1), e di aver osservato come molti docenti con punteggi inferiore al suo, e senza titolo di precedenza, abbiano ottenuto quegli stessi Ambiti Territoriali.

Le eccezioni non sono meritevoli di accoglimento.

E' opportuno in questa sede ribadire che l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale si è svolta in un'unica fase per gli assunti da graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del

piano assunzionale di cui alla legge 107/2015. In caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse, la mobilità è stata effettuata d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso.

Nella fase C (fase riferita alla ricorrente) l'ordine delle operazioni dei movimenti è stato il seguente (cfr. CCNI):

a) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III dell'art. 13 del CCNI (a titolo esemplificativo: disabili, personale con gravi patologie, ecc.)

b) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V dell'art.13 del CCNI (a titolo esemplificativo: genitori di disabili ecc.)

b2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V dell'art.13 CCNI (assistenza a familiari)

c) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VI (personale coniuge di militare o categoria equiparata)

d) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali)

e) trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è stato determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI. L'ordine in cui sono state esaminate le richieste è stato dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è stata determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovevano indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali.

Nell'assegnazione dei docenti agli ambiti desiderati ha assunto particolare rilievo la loro collocazione nella gerarchia delle preferenze espresse dall'interessato. In sostanza, con riferimento ad ogni ambito territoriale, sono stati graduati tutti i concorrenti che lo hanno espresso per primo tra le loro preferenze ed al termine di tale operazione, coloro che sono stati soddisfatti sull'ambito da loro espresso come prima preferenza, non sono stati più trattati; successivamente – con riguardo a ciascun ambito territoriale – sono stati graduati coloro che lo avessero espresso come secondo nella lista delle preferenze e che non fossero stati soddisfatti sulla prima preferenza espressa. Tale meccanismo è stato ripetuto per tutti gli ambiti esprimibili sino a che non sono terminati o i soggetti da trattare o i posti disponibili.

In questa logica, l'ordine delle preferenze espresse costituisce il primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità ed il punteggio da essi posseduto costituisce un criterio suppletivo che opera all'interno di ogni singolo ambito considerato nel corso della procedura. Ne consegue pertanto che è ben possibile che un soggetto sia stato soddisfatto a discapito di un altro che pure vanta maggior punteggio, purché lo sia per un ambito che egli ha espresso prima nell'ordine delle sue preferenze. Il principio è già stato accolto da diversi tribunali, come si evince dalle ordinanze allegate (**All. 2-3-4**)

In conclusione, venendo alle doglianze della FIORDILISO , coloro che, secondo la ricorrente, sarebbero stati ingiustamente beneficiati con l'assegnazione in ambiti a lei più graditi di quello di attuale assegnazione, lo sono stati in quanto hanno espresso tale ambito in una **posizione più avanzata** nell'ordine delle preferenze e sono stati pertanto prioritariamente soddisfatti rispetto ad essi.

L'affermazione della ricorrente è priva di fondamento poiché, anche se si dovesse dedurre dai bollettini dei trasferimenti che qualche docente ha ottenuto ambiti a lei graditi con punteggio inferiore, **non è dato però sapere in quale posizione egli aveva indicato quell'ambito nelle proprie preferenze.**

Volendo solo considerare i primi ambiti espressi dalla docente, si rileva che nella Regione Calabria, come da documentazione allegata (**ALL.7**), solo DUE docenti hanno ottenuto il trasferimento nella FASE C - scuola primaria - ed entrambi usufruivano di precedenza. In Sicilia (secondo ambito espresso) NESSUN DOCENTE è stato trasferito nella FASE C.

A titolo esemplificativo si segnala la posizione di alcuni docenti assegnati in ambiti indicati dalla ricorrente in via preferenziale: dall'elenco emerge che i docenti possiedono sì un punteggio inferiore al suo, ma, come dimostrato dalle istanze allegate, essi avevano espresso quegli ambiti in posizione prioritaria rispetto alla ricorrente nella sua istanza :

- **Portacci Anna** ha indicato Ambito Puglia 0021 al posto 1 (la ricorrente al posto 8) (**ALL.6**)
- **Causo Lara** ha indicato Ambito Puglia 0021 al posto 1 (la ricorrente al posto 8) (**ALL.7**)

Affinché la doglianza della ricorrente possa essere considerata, **andrebbe dimostrato che ognuno dei docenti a suo dire "preferiti" avesse indicato nelle proprie preferenze quegli ambiti in posizioni successive rispetto a quelle indicate dalla FIORDILISO.** Tale dimostrazione non è stata prodotta; anzi, l'Amministrazione resistente ha provato esattamente il contrario. Pertanto si deve presumere che le operazioni di valutazione del punteggio e relativa pubblicazione dei bollettini di trasferimento siano state effettuate in rispondenza ai principi di correttezza. La ragione per la quale la ricorrente è stata assegnata ad un ambito non richiesto, diversamente dai colleghi, va ricercato nel

fatto che gli stessi avessero indicato quegli ambiti nell'ordine delle proprie preferenze in una posizione precedente.

Non si comprende pertanto quale prova venga data di un comportamento della PA non conforme alla normativa.

I docenti hanno provveduto a trasmettere *on line* al MIUR la propria domanda di mobilità e, dopo il dovuto controllo dei titoli, tutti i dati sono stati elaborati a livello nazionale e centrale per procedere alle relative assegnazioni in base alla disponibilità dei posti.

Per quanto riguarda ogni aspetto relativo alla valutazione del punteggio relativo alle domande presentate dai docenti e la pubblicazione del elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento, non si può in questa sede che ritenere e presumere che la procedura si sia svolta in modo corretto. L'Amministrazione Scolastica ha valutato la domanda della FIORDILISO in rispondenza ai **principi di correttezza**; principi, questi, rispettati anche nei confronti di tutti gli altri partecipanti alla procedura e alla normativa vigente in materia.

Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Rigettare il ricorso per assoluta mancanza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per le ragioni esposte in atto.
2. Condannare parte ricorrente alle spese di lite

Nel merito, con riserva di ulteriormente integrare anche in via istruttoria:

Si producono i seguenti documenti in copia:

1. Domanda di mobilità signora FIORDILISO
2. Stralcio Ordinanza Tribunale di Milano del 22.12.2016, R.G. 12155/2016
3. Ordinanza Tribunale di Avellino del 20.09.2016, R.G. 3151/2016
4. Stralcio Ordinanza Tribunale di Milano del 21.11.2016, R.G. 10454/2016
5. Bollettino trasferimenti Ambito Calabria

6. Domanda mobilità signora PORTACCI

7. Domanda mobilità signora CAUSO

Milano, 27.12.2016

Il Funzionario delegato
(Dr.ssa Avv. Emanuela Romano)
